

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE OMEOS-ASSOCIAZIONE OMEOSINERGIA

ARTICOLO 1

Costituzione e denominazione

È costituita un'associazione culturale denominata: **“OMEOS-ASSOCIAZIONE OMEOSINERGIA”**, apolitica e che non persegue scopi di lucro.

ARTICOLO 2

Sede

La sede dell'Associazione è in Montechiarugolo (PR), Via 25 Aprile 42/B, 43022. Sono previste sedi periferiche in Italia ed all'estero previa approvazione del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 3

Durata

L'Associazione ha durata illimitata, salvo anticipato scioglimento deliberato a norma di Statuto.

ARTICOLO 4

Scopi

L'Associazione anche ai fini fiscali non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio d'attività commerciali e non ha quindi fini di lucro.

Si propone i seguenti scopi:

- a) contribuire alla conoscenza ed alla diffusione della Omeosinergia per il cui approccio necessita una cultura volta alla realizzazione dei bisogni esistenziali profondi delle persone, attenta agli interessi collettivi e perciò permeata di chiari intenti di solidarietà sociale;
- b) promuovere e sostenere studi, ricerche ed ogni altra attività che abbia come intento la promozione dell'Omeosinergia;
- c) organizzare momenti di studio e iniziative di informazione anche mediante pubblicazioni periodiche, dibattiti, convegni e conferenze, attraverso l'eventuale ausilio di supporti audiovisivi, inclusi i canali internet.
- d) promuovere iniziative culturali quali congressi, convegni, seminari e incontri sia in proprio che in collaborazione con analoghe associazioni o strutture pubbliche e private;
- e) pubblicare un bollettino periodico di informazione inerente le tematiche associative;
- f) promuovere la creazione, produzione e diffusione di opere e lavori inerenti la cultura omeosinergistica, su e attraverso qualsivoglia supporto e mezzo;
- g) sviluppare una rete di relazioni con altre associazioni e organizzazioni scientifiche e culturali, italiane ed estere, nel campo delle discipline scientifiche convenzionali e non convenzionali, con particolare riguardo all'Omeosinergia;
- h) gestire, acquistare e locare impianti ed attrezzature in genere, nonché effettuare ogni operazione economica, commerciale o finanziaria, mobiliare o immobiliare, senza limitazione alcuna, finalizzate all'ottenimento ed alla realizzazione degli scopi sociali.
- i) organizzare viaggi ed escursioni, sia in Italia che all'estero finalizzati agli scopi elencati dallo statuto art. 3 punto b – c.

ARTICOLO 5

Soci

Il numero dei soci è illimitato e possono esser soci dell'Associazione tutti coloro che, come persone fisiche, abbiano compiuto i 18 anni di età, o giuridiche, associazioni o enti, che ne condividano in modo espresso gli scopi statutari ed intendono partecipare attivamente alla vita sociale secondo le proprie inclinazioni e possibilità mettendo a disposizione gratuitamente parte del loro tempo libero, e che presentino richiesta scritta e vengano accettati.

Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri nell'ambito del rapporto associativo, partecipano alle attività sociali. Hanno diritto di voto in Assemblea e possono essere eletti a tutte le cariche sociali, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dalle norme vigenti.

I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua i cui termini di versamento e importo sono fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante deve presentare domanda firmata. La presentazione della domanda presuppone l'accettazione dello statuto.

Sono aderenti all'Associazione:

- i Soci Fondatori
- i Soci Operatori
- i Soci Sostenitori

Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e dell'originario capitale sociale.

Sono Soci Operatori coloro che, dopo aver frequentato la scuola di specializzazione in Omeosinergia di Giovanna Pantaleo e/o il corso di Medicina Omeosinergetica del Luigi Marcello Monsellato, e che continuano ad aggiornarsi con i corsi previsti dall'Accademia di Omeosinergia.

Sono Soci Sostenitori coloro a cui vengono erogati i servizi che l'Associazione propone di svolgere, e gli studenti in corso di formazione della scuola di Omeosinergia .

La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'associazione; in particolare ciascuno ha diritto di partecipare attivamente alla vita dell'Associazione.

I diritti del socio sono:

ARTICOLO 6

Diritti del socio

a) b)

Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti da esso derivati. Avere il diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria, in ogni deliberazione riguardante la vita

dell'Associazione, inclusa l'elezione ed il rinnovo degli organi sociali, le modifiche dello statuto e l'approvazione dei rendiconti; chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto, e formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'associazione.

ARTICOLO 7

Doveri del Socio

Con l'adesione all'Associazione i Soci si impegnano all'osservanza dello Statuto e del Regolamento Interno e, in caso di liti derivanti dallo status di Socio, a non adire ad altre autorità che non sia quella del Consiglio Direttivo; a corrispondere la quota di iscrizione annuale entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo, previa la decadenza; a non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'associazione.

ARTICOLO 8

Recesso del socio

Il socio può recedere dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento della quota annuale.

ARTICOLO 9

Perdita della qualità di Socio

La qualifica di socio si perde nei seguenti casi:

- a) per dimissioni volontarie comunicate per iscritto;
- b) per morosità del pagamento della quota associativa annuale, secondo i termini fissati dal Regolamento Interno;
- c) per esclusione formale per decisione motivata del Consiglio Direttivo
- d) per perdita dei diritti civili
- e) per radiazione, pronunciata dal Consiglio Direttivo, contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli o indegne, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento dell'Associazione, in base alle comuni regole della civile convivenza.
- g) per morte

Il Consiglio Direttivo provvederà ogni anno, entro il termine per l'assemblea, che approva il rendiconto annuale, alla revisione della lista dei soci.

Perdono la qualità di soci per esclusione, coloro che si rendano colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazioni di norme statutarie e/o regolamenti interni, oppure che, senza adeguata motivazione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita di qualità di soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima assemblea. Contro il provvedimento di esclusione, il socio escluso ha 30 giorni per fare ricorso all'Assemblea.

I nomi dei soci dimissionari e radiati verranno affissi nell'albo sociale e vi rimarranno esposti per almeno trenta giorni dalla deliberazione. In merito al provvedimento il socio radiato può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. L'Associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell'Associazione non potrà vantare alcun diritto sul patrimonio sociale. La quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile. In caso di decesso lo status di socio non è trasmissibile agli eredi

I soci colpiti da provvedimenti disciplinari sino a che non siano definitivamente esclusi dall'Associazione, sono comunque tenuti al regolare pagamento della quota sociale.

Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

ARTICOLO 10

Organi dell'associazione

e) il Tesoriere;

Tutte le cariche sociali sono elette e gratuite, componenti degli organi sociali non ricevono nessun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 11

Assemblea dei soci

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione. L'Assemblea è sovrana in merito a tutte le questioni riguardanti la vita e le attività dell'Associazione. Alle assemblee ordinarie e straordinarie possono partecipare tutti gli aderenti all'Associazione che abbiano compiuto la maggiore età tranne quelli sospesi o radiati. L'Assemblea generale dei soci è convocata in seduta ordinaria e/o straordinaria dal Presidente, attraverso l'affissione nella sede sociale dell'avviso di convocazione contenente il giorno, l'ora

e l'ordine del giorno, e/o anche mediante invio per posta elettronica come risulta dal libro dei Soci, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

Per le delibere concernenti le modifiche allo statuto, sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e del rendiconto economico finanziario dell'anno precedente e per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno a seguire.

Le Assemblee Straordinarie sono convocate ogni volta il Presidente lo ritenga opportuno. Ciascuna delibera dell'Assemblea deve essere resa nota agli associati mediante affissione nella sede dell'Associazione per un tempo non inferiore a quindici giorni.

ARTICOLO 12

Partecipazione all'Assemblea e deleghe

Ogni socio nelle assemblee ordinarie o straordinarie ha diritto ad un voto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2532 c.c. Non sono ammesse deleghe. Le assemblee sia Ordinarie che Straordinarie deliberano

ARTICOLO 13

Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci può essere riunita in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie. L'Assemblea in sessione ordinaria si considera costituita con l'intervento di almeno metà degli iscritti. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea può deliberare, qualsiasi sia il numero dei presenti. L'Assemblea Straordinaria è costituita con la presenza (o rappresentanza) di almeno metà dei soci.

ARTICOLO 14

Attribuzioni dell'Assemblea

Sono compiti dell'Assemblea in seduta ordinaria:

- a) approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività dell'anno sociale trascorso;
 - b) eleggere, con votazioni separate e successive, ogni singolo membro del Consiglio Direttivo;
 - c) approvare il bilancio preventivo, consuntivo e patrimoniale, nonché il rendiconto economico e finanziario;
 - d) decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno sottoporre all'Assemblea;
 - e) approvare il Regolamento Interno;
 - f) approvare e modificare l'ammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo per il loro versamento
 - g) approvare e modificare le linee programmatiche dell'Associazione
 - h) approvare e modificare il regolamento generale e tutti i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'Associazione
 - i) delibera sulle responsabilità dei consiglieri
 - l) decide sulla decadenza dei soci
 - m) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione
 - n) a mezzo del Consiglio Direttivo, può nominare un comitato d'onore i cui componenti siano personalità atte a sostenere ideologicamente o finanziariamente le attività dell'Associazione
- Sono compiti dell'Assemblea in seduta straordinaria: a) deliberare le modifiche statutarie; b) deliberare circa lo scioglimento dell'Associazione.

ARTICOLO 15

Approvazione delle delibere assembleari

Le delibere dell'Assemblea in seduta ordinaria o straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la maggioranza dei voti dei presenti.

ARTICOLO 16

Eleggibilità

Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i soci aventi diritto di voto in sede assembleare e che vorranno partecipare alla vita e alle iniziative associative. Gli incarichi sono a titolo gratuito, hanno la durata di 3 anni con possibilità di rinnovo, e comunque fino alla loro sostituzione.

ARTICOLO 17

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente ove occorra, dal Tesoriere e dal Segretario che può avere funzione di Vice Presidente. I consiglieri devono essere aderenti all'Associazione, sono rieleggibili e durano in carica 3 anni.

Il Consiglio Direttivo si intende decaduto se viene meno la maggioranza dei suoi costituenti e occorre, in tal caso, far luogo alla rielezione dei membri mancanti. Il Consiglio Direttivo potrà affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzione. Dalla nomina di Consigliere non consegue alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio coperto. Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione e alla gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione.

Inoltre il Consiglio Direttivo:

- a) predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci, la relazione sull'attività sociale ed i programmi dell'attività da svolgere;
- b) determina l'ammontare dei contributi dei soci;
- c) stabilisce la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea;
- d) emana il Regolamento interno di attuazione del presente Statuto;
- e) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;
- f) amministra il patrimonio sociale, gestisce l'Associazione e decide di tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea;
- g) delibera i provvedimenti di ammissione e radiazione dei soci.
- e) nomina una commissione scientifica composta da esperti dei più diversi settori al fine di raggiungere l'obbiettivo di cui all'articolo 4 dello statuto.

Di ogni riunione del Consiglio, il Segretario provvede a redigere il verbale, dando atto:

- - Dei partecipanti presenti
- - Dell'oggetto della riunione
- - Delle delibere del Consiglio e delle modalità di attuazione delle stesse

I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Associazione e dal Segretario. Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti. In caso di parità dei voti, quello del Presidente vale doppio.

ARTICOLO 18

Il Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, ha la firma legale e come tale è

investito di ogni più ampio potere per la gestione ordinaria dell'Associazione, mentre per la gestione straordinaria, è necessaria la delibera del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'Associazione può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso, purché aderenti all'Associazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi, impedito all'esercizio delle proprie funzioni, con atto formale lo abbia espressamente delegato.

ARTICOLO 19

Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità effettua le relative verifiche, predispone da un punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile. Prepara i bilanci preventivi e consuntivi dei progetti elaborati dai responsabili dei vari settori nell'ambito dei programmi deliberati dall'Assemblea e ne dà comunicazione al Consiglio Direttivo ogni 4 mesi.

ARTICOLO 20

Bilancio, Patrimonio ed Esercizio Sociale

Le entrate dell'Associazione sono costituite :

a1) dalle quote sociali;
b1) dalle eventuali elargizioni, contributi ed erogazioni fatte da soci e da terzi;
c1) dall'attività finanziaria derivante dall'organizzazione di manifestazioni;
d1) da tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio dell'Associazione per la propria attività e per l'ottenimento degli scopi sociali e dai servizi resi a soci e non soci nell'ambito delle finalità statutarie; e1) da oblazioni e da ogni altra entrata che a qualsivoglia titolo pervenga all'Associazione
f1) da beni mobili ed immobili

g1) da lasciti legati e donazioni purchè accettati dal Consiglio Direttivo

h1) da rimborsi derivanti da convenzioni

i1) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali

l1) da ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione

Il patrimonio sociale è costituito:

a2) da titoli onorificenze comunque acquisite;
b2) dal materiale, dagli strumenti e dall'attrezzatura;
c2) dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo riserva;
d2) da tutti gli altri beni mobili ed immobili appartenenti all'Associazione stessa;
e2) dalla donazioni, lasciti e successioni.
f2) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Sia le entrate che il patrimonio sociale sono interamente devolute alla realizzazione delle finalità istituzionali.

Gli esercizi sociali hanno inizio il 1 Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio solare, il Consiglio Direttivo redige il rendiconto annuale, denominato bilancio d'esercizio, in cui si evidenzi sia l'attività istituzionale, sia quella commerciale eventualmente esercitata. Il bilancio d'esercizio verrà, nei termini stabiliti dal presente Statuto, sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Al fine di fornire idonea pubblicità al bilancio si avrà cura che lo stesso sia partecipato a tutti i Soci e comunque depositato presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data scelta per l'Assemblea. Sarà visionabile a semplice richiesta dai Soci aventi diritto.

Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscono dalla chiusura di ogni esercizio sociale, verranno obbligatoriamente reinvestiti nelle attività istituzionali dell'Associazione o accantonati nel fondo riserva della Stessa. È comunque fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione a meno che la distribuzione non sia disposta per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni operanti nello spazio della solidarietà.

ARTICOLO 21

Modifiche statutarie

Le proposte di modifiche statutarie devono essere previamente sottoposte all'esame di una commissione nominata ad hoc dall'Assemblea, formata da tre membri, che esprime parere scritto all'Assemblea.

Le modifiche statutarie sono approvate con la maggioranza dei due terzi dei partecipanti all'Assemblea.

ARTICOLO 22

Scioglimento e liquidazione

L'Assemblea in seduta straordinaria, se delibera lo scioglimento dell'Associazione, deve nominare i liquidatori determinandone i poteri.

Il patrimonio residuo dell'ente, sarà devoluto ad altre Associazioni aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662.

È fatta salva qualsiasi altra destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 23

Richiamo normativo

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle Leggi in materia.
